

MANCO. Se ella mi seguirà, le dimostrerò come, secondo il mio giudizio, ella si è incamminato verso questa rocca di difesa del suo assistito e del gruppo della democrazia cristiana.

Il primo personaggio interrogato dalla procura generale presso la corte d'appello di Roma — dicevo — è il dottor Biagini. Avessi letto una parola a proposito di questo testimone nella sua relazione, onorevole Dell'Andro! Ma già, ella non ha detto mezza parola su alcuno dei testimoni: in punta di piedi si è aggirato attorno ai documenti, attorno alle leggi, ha cercato di escludere le presunte violazioni di diritto, ma i testimoni non li ha nemmeno guardati in faccia, perché aveva paura — è chiaro — di essere folgorato dalla validità probatoria di ogni testimone che ha parlato contro Trabucchi. Non vi è un testimone che dica mezza parola in questo processo a favore di Trabucchi. Eppure in ogni processo vi è almeno un testimone che dice qualcosa a favore dell'imputato, anche nei processi più gravi.

Certamente i colleghi senatori e deputati che non hanno esaminato i fascicoli processuali farebbero bene a farlo questa sera stessa, se è vero che questo giudizio definitivo deve partire dalla radice della nostra coscienza, come si è detto da tutti, e deve essere pronunciato in maniera autonoma. Quei colleghi sono ancora in tempo, vadano a consultare i fascicoli della causa: vedranno che cosa troveranno — dal punto di vista testimoniale — *pro e contra* il senatore Trabucchi.

Il dottor Biagini, per conoscenza del Parlamento, è il direttore centrale per i servizi delle coltivazioni tabacchi del Monopolio e nel suo interrogatorio alla procura generale, dopo aver fatto la storia, a sua volta, della causa esimente, lontana, recondita che traspare in ogni fase della causa come la discriminante del reato, cioè la famosa peronospora la quale aveva distrutto il raccolto italiano ed europeo, dopo aver fatto questa storia, rileva (leggo testualmente le frasi pronunciate dal dottor Biagini; non farò un commento per mio conto, leggerò le dichiarazioni pronunciate dei testimoni innanzi all'autorità giudiziaria e innanzi alla Commissione inquirente): «...lo stesso ministro aveva ritenuto giuridicamente possibile e amministrativamente conveniente l'operazione, tenendo conto dei suoi profili politici e sociali. L'opinione generale dei componenti il consiglio di amministrazione, nonostante il parere del ministro, rimase contraria ed essa fu espressa, sia pure in forma attenuata, nel verbale della

riunione in cui si consacrarono le perplessità del consiglio ».

Chi è Biagini, signori? Biagini è un direttore, è un alto funzionario dell'amministrazione dei monopoli. A questo punto merita anche una risposta il senatore Agrimi, il quale ha ritenuto di risolvere il processo difensivo di Trabucchi in una maniera — mi perdoni — veramente molto superficiale: così, nel modo in cui era possibile, non tentando di affrontare le questioni di fatto che sono poi le più importanti in questa causa. Chi è il dottor Biagini? Il senatore Agrimi si è riferito a coloro che commettono un reato sotto la copertura della legittimità, sotto la protezione formale del diritto e della legge, e sono responsabili quanto o più di coloro che commettono una illegittimità avendo quanto meno il coraggio di affrontare la violazione, andando contro la legge o al di là di essa. Ma allora il senatore Agrimi, che è una persona leale ed è un parlamentare sincero e schietto, deve avere anche il coraggio di dire a questo tribunale, a questo giudice riunito, Camera e Senato, quale direzione hanno le insinuazioni fatte in tal senso nel momento in cui si tende a scagionare un inquisito. Perché a questo punto abbiamo il diritto di conoscere dal senatore Agrimi a chi ci si riferisca quando si parla di illegittimità commesse sotto l'orpello, sotto la protezione di una legittimità formale. Al dottor Biagini? Al dottor Cova? Ai funzionari che hanno depresso, i quali volevano forse fare essi qualcosa di illegittimo, mentre il ministro Trabucchi lo ha loro impedito per fare lui qualcosa di illegittimo affrontando la legge, al contrario degli altri che volevano farlo con la copertura della legge?

Ma i giudici — perché siamo giudici — non devono usare mezzi termini tra di loro: è il momento della coscienza, avete detto, è il momento in cui dobbiamo far parlare la nostra volontà, il nostro sentimento, il nostro convincimento; e quindi non dobbiamo avere riserve, non dobbiamo avere remore. Se il collega Trabucchi ha fatto qualche cosa di illecito affrontando la legge, violando la legge, e si dice da parte del senatore Agrimi che invece altri possono aver compiuto azioni illegali con la protezione della legge, si abbia il coraggio di dire chi sono questi altri perché noi possiamo conoscere — qui, sì, come rappresentanti del popolo — tutto quello che in questo Stato ormai corroso si fa e si commette in dispregio della legge!

Ma il dottor Biagini avrebbe dovuto parlare in favore dell'accusato. Eh, perbacco, perché no? È un funzionario che è stato sem-

pre a contatto con il ministro, il ministro è il presidente del consiglio di amministrazione: egli avrebbe dovuto sentire perlomeno questa responsabilità morale, un senso di solidarietà che gli facesse dire qualche cosa in difesa del ministro Trabucchi. Ebbene, no, onorevoli colleghi, il dottor Biagini dice qualcosa di impegnativo ed importante: ma dice che il senatore Trabucchi ebbe ad asserire che la questione giuridica poteva essere possibilmente risolta (ecco, io vorrei che voi fermaste l'attenzione per un attimo soltanto sulle parole: possibilmente risolta), avendo avvocato a sé tale possibilità di risoluzione. Il che significa che nell'animo, nella coscienza e nella intelligenza dell'onorevole Trabucchi non vi era aprioristicamente (e non poteva essere diversamente, perché l'onorevole Trabucchi è un avvocato, un conoscitore del diritto, ha esperienza di leggi) una convinzione maturata attorno agli elementi di diritto. Ma il dottor Biagini dice qualche altra cosa: che il verbale di quella seduta è falso. E già, quando in un verbale si attesta che vi è stata una manifestazione di perplessità, mentre tutti i componenti del consiglio di amministrazione, tutti, dicono che non si è trattato di perplessità, ma si è trattato di contrarietà di giudizio espresso in termini tassativi, è evidente che quello è un verbale falso, che non riflette la verità dell'atteggiamento dei singoli componenti. Ora, il verbale parlava di perplessità ed era blando. Quanto alle variazioni della lettera-contratto decise dal ministro «risolvendo analoghi quesiti formulati dall'azienda», il dottor Biagini venne richiamato dall'autorità giudiziaria e confermò le dichiarazioni rese nel suo primo interrogatorio.

Questo è Biagini. Passiamo al secondo personaggio. Ecco perché noi avremmo voluto dalla capacità dell'onorevole Dell'Andro qualche riferimento alla posizione dei testimoni, che in ogni processo hanno la loro funzione. Il dottor Vittorio Fenizia, che è il capo dell'ufficio importazioni ed esportazioni tabacchi greggi, chiamato a deporre dinanzi alla procura generale evidenzia la modestia dei prezzi internazionali in rapporto a quelli che avrebbero dovuto essere praticati nel famoso affare De Martino.

Il dottor Benincasa, direttore centrale per i servizi di distribuzione e vendita, afferma, sempre dinanzi alla procura generale, che «La prima partita di tabacchi (comprendente la produzione 1961) fu importata dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. con due spedizioni, rispettivamente dirette a Livorno e a

Napoli, nelle quali figuravano destinatarie le stesse società importatrici... Questa prima spedizione avvenne nel febbraio 1963... La seconda spedizione (comprendente la produzione 1962) fu effettuata, invece» (sentite, sentite!) «con destinazione diretta all'amministrazione... per evitare questioni circa il pagamento dell'I.G.E. e soprattutto per evitare che si potesse discutere della legittimità della importazione con riguardo alle norme punitive del contrabbando».

Sicché voi, aggirandovi attorno a questa situazione processuale, cominciate già, non per bocca del colonnello De Luca, non per una presa di posizione di altro genere, ma per bocca dei testimoni chiamati non dalla Commissione di inchiesta, ma dal magistrato, a sentire parlare di che cosa? Del contrabbando. E chi lo dice? Lo dicono i testimoni i quali sono i più vicini all'onorevole Trabucchi perché sono i funzionari, alti funzionari del Ministero delle finanze.

Dottor Cova, personaggio illustre, personaggio che ha ripiegato la propria volontà in seguito, personaggio che è tutto un programma in questa situazione processuale e ha dato prova in momenti successivi di dover probabilmente rendere operante e valida la dichiarazione fatta l'altra sera del senatore Agrimi. (*Commenti*). Ancora dinanzi alla procura generale il dottor Cova afferma: «... manifestai il disaccordo mio e dei miei collaboratori all'accoglimento della domanda ritenendo che la legge sul monopolio non consentisse simili forme di autorizzazioni. Tale opinione mantenni ferma anche in seguito, nonostante la diversa determinazione adottata dal ministro dell'epoca, che ovviamente l'azienda monopolio dovette eseguire». Come è noto, sulla questione dell'illegittimità il dottor Cova, in altra sede, ha cercato di giustificare se stesso attraverso la necessaria soggezione, stabilita dalla legge, della posizione dell'inferiore nei confronti della posizione del superiore. Qui, però, ha ragione il senatore Trabucchi, che dice che il dottor Cova non capisce niente di diritto. Negli atti si leggono più volte frasi come questa: tu sei una bravissima persona — dice in sostanza il senatore Trabucchi al dottor Cova — però di diritto non capisci nulla e non hai alcuna sensibilità. E così «fa fuori» il dottor Cova che, pure, in quella situazione aveva dimostrato di conoscere qualche cosa di diritto. Tuttavia su questo punto il dottor Cova non dimostra invero di essere molto profondo: perché il funzionario dipendente non può eseguire gli ordini del superiore quando il superiore dà ordini che sono

in violazione di norme penali. Il funzionario deve eseguire gli ordini anche quando vi siano preoccupazioni d'ordine amministrativo o di ordine disciplinare, ancorché non li condivida; ma nel momento in cui il funzionario sa di dover infrangere una norma penale, si ribella al superiore. Altrimenti diventa correo del superiore nella violazione di quella norma. E certo, comunque, ai fini che qui ci interessano, che il dottor Cova ha espresso il suo dissenso totale dalla determinazione del ministro sulla legittimità del provvedimento.

Poi compare un personaggio illustre del quale l'onorevole Dell'Andro si disinteressa completamente: non gli interessa, non si preoccupa di sapere che cosa ha detto, non si preoccupa di prenderlo in considerazione, non si preoccupa nemmeno di tentare di neutralizzare alcune verità e alcune argomentazioni che sono state esposte da questo testimone, che pure è stato ascoltato dal magistrato romano. È l'avvocato Cesare Arias, il quale dice: « Nella seduta del 15 aprile 1964... il direttore generale dei monopoli sottopose in via non formale ai componenti del consiglio la proposta di effettuare in una sola volta, in via forfettaria, l'acquisto di certi quantitativi di tabacco messicano fornito da talune ditte che erano state autorizzate ad importarlo ».

Questa è l'occasione perché l'avvocato Arias, viceavvocato generale dello Stato, sappia di quello che era accaduto prima che egli avesse le funzioni di avvocato dello Stato presso l'amministrazione dei monopoli (il suo predecessore mi pare fosse l'avvocato Inglese). Egli finisce cioè con l'apprendere da una seduta del consiglio d'amministrazione che vi è un contratto precedente e constatata che in quel momento, in quella seduta, si propone una contrattazione forfettaria (badate, forfettaria!) per l'acquisto di grandi quantitativi di tabacco.

A questo punto l'avvocato Arias, avvocato dello Stato, dice: un momento, andiamo cauti: questo acquisto forfettario deciso in questa riunione da quale fonte trae origine? Che cosa c'è alla base di questo strano contratto che voi volete eseguire? E apprende che alla base di questo contratto vi è la famosa lettera dell'onorevole Trabucchi con la quale si dava efficacia alla nota convenzione nei termini che noi perfettamente conosciamo. Si muove Arias, e chiede la copia del contratto: ma nessuno gli risponde! Promuove richieste molteplici, per lo meno per prendere visione letterale di queste condizioni che erano state pattuite e costituivano questo legame (giuri-

dicamente valido o no, si sarebbe visto) fra il ministro delle finanze e le due ditte. Ma tutti gli dicono che non sono in condizione di esaudirlo e non vogliono nemmeno dargli la copia del contratto: a chi? All'avvocato dello Stato! Tanto che questo pover'uomo dell'avvocato Arias è costretto a cercare, a reperire e a farsi dare la copia del contratto: dove? Presso l'ufficio del registro di Salerno, perché nessuno gli aveva risposto.

Qui, scusate, devo anche dire qualcosa che si riferisce all'attuale ministro delle finanze.

L'avvocato Arias si era rivolto direttamente all'onorevole Tremelloni con il quale aveva avuto uno scambio di idee. Aveva ritenuto di suggerirgli che era necessario far giungere alla famosa commissione che avrebbe dovuto accertare l'eventuale divario dei prezzi il rapporto della polizia o un suo stralcio. Il ministro Tremelloni rispondeva che non riteneva utilissimo che quella commissione avesse uno stralcio del rapporto di polizia o tutto il rapporto, che comunque doveva ritenersi orientativo per ciò che atteneva alla varietà dei prezzi e all'eventuale danno o vantaggio per lo Stato e per le ditte private. Soltanto in un secondo tempo il ministro si decise a far giungere a quella commissione il rapporto della polizia.

La fatica del povero avvocato Arias, il quale non riesce a saper nulla, lo conduce infine all'avvocato Inglese, suo predecessore, dal quale apprende come erano andate le cose e come aveva deciso il consiglio di amministrazione.

Sarebbe stato utile che l'onorevole Dell'Andro avesse enunciato questi fatti e avesse fatto un esame di questa prova prima di giungere ad un convincimento di proscioglimento; altrimenti noi siamo legittimati a ritenere che il convincimento di proscioglimento sia stato maturato aprioristicamente sulla base della inesistenza di un dolo e senza tener conto delle carte del processo.

Con note del 22 aprile 1964 e dell'8 giugno 1964 l'avvocato dello Stato si rivolge al direttore generale; ma non riceve risposta, nonostante abbia informato della cosa il ministro. Si procura allora la copia della scrittura privata e si convince (sono parole dell'avvocato Arias) che « questo era solo il contenuto apparente del contratto, perché il suo vero oggetto consisteva nell'autorizzazione data a privati per l'importazione di tabacco greggio dall'estero. Operazione, questa, espressamente vietata dalla legge e considerata contrabbando ».

Sicché, sentendo i testimoni (due su tre) abbiamo già due indicazioni di coscienza. Il dottor Biagini e l'avvocato Arias asseriscono che vi era una situazione contrattuale apparente, ma che al disotto di essa si nascondeva un fatto che per loro era già contrabbandato.

La convenzione (dice ancora Arias) era anche formalmente irregolare, mancando il decreto di approvazione del ministro previsto e voluto dalla legge sulla contabilità dello Stato. L'avvocato Arias era inoltre convinto che dalla differenza dei prezzi derivasse un grave danno per lo Stato. Egli suggerì in via privata al direttore generale di sospendere l'esecuzione, ma il direttore generale disse che non poteva sospendere l'esecuzione perché questa era la volontà del ministro.

Di questi testimoni che hanno deposto dinanzi all'autorità giudiziaria la relazione non fa alcun cenno, ritenendo evidentemente di poter partire dalla questione del dolo e di poter fare giustizia sommaria delle parole probatorie dei testimoni.

E veniamo alla seconda parte del processo. Questa mattina l'onorevole Gagliardi ha fatto un parallelo sfasato, un parallelo che non ha alcuna parvenza di verità e di logica. Egli ha parlato di una « sentenza » (per la verità si tratta di una decisione) del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del procuratore della Repubblica di Reggio Emilia. L'onorevole Gagliardi ha ricordato che questo fatto è stato oggetto di una iniziativa parlamentare. Ora una interrogazione al riguardo è stata presentata anche da me, ma, come accade a molte interrogazioni, non ha avuto modo di essere svolta. Quindi l'onorevole Gagliardi non sa che quella interrogazione non è stata svolta affatto.

PRESIDENTE. Ho fornito io stesso il documento ufficiale al presidente della Commissione giustizia.

MANCO. Il Presidente della nostra Camera merita indubbiamente il nostro apprezzamento; la questione della quale stiamo discutendo non ha comunque nulla a che fare con quella interrogazione con la quale domandavo di sapere se il procuratore della Repubblica di Reggio Emilia avesse compiuto qualcosa di irregolare e chiedevo che in questo caso si aprisse nei suoi confronti un procedimento penale.

Sta di fatto che quel magistrato era accusato di avere valicato i limiti delle sue attribuzioni e di avere volontariamente effettuato una perquisizione domiciliare che il codice e le leggi penali impedivano (il che non

è vero, ma non entro nel merito). Quel caso non ha però alcunché a che fare con la questione di cui ci stiamo occupando, perché noi siamo di fronte non ad un procedimento disciplinare (che per un ministro non sarebbe evidentemente possibile), ma ad un procedimento penale, che ha una configurazione del tutto diversa.

Esaminiamo ora quali sono i protagonisti, i personaggi, i testimoni. Dovremmo soprattutto lasciar parlare i testimoni i quali, recatisi dinanzi alla Commissione inquirente, hanno fornito una serie di elementi che avrebbero dovuto portare ad una decisione diversa da quella che la Commissione, sia pure nella sua autonoma obiettività, ha invece adottato.

Il colonnello De Luca conferma il rapporto. Il tenente colonnello Oliva, chiamato dalla Commissione inquirente, conferma il rapporto. Vengono quindi interrogati il ministro Tremelloni e poi tutti i testimoni. Sono tutti testimoni di accusa nei confronti del senatore Trabucchi, a cominciare da colui che ha presieduto la famosa seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli, il sottosegretario Pecoraro. Si sarebbe quasi indotti a solidarizzare con il senatore Trabucchi, constatando che nel corso dell'inchiesta svolta dalla Commissione non lo ha difeso alcuno. In questa aula, invece, sono comparsi numerosi difensori: il che induce a sospettare che la difesa (sia pure in perfetta buona fede, per carità!) sia fondata su motivi che vanno al di là delle questioni di diritto e prescindono dalla obiettiva valutazione degli elementi processuali. Tutti i testimoni che hanno deposto sono unanimemente contrari al senatore Trabucchi, a cominciare dal suo sottosegretario.

Queste deposizioni sono di estrema importanza, onorevoli colleghi. Ecco perché ritengo, onorevole Bettiol, che il giudizio circa l'esistenza o meno del dolo non possa essere emesso al di fuori dell'analisi delle dichiarazioni testimoniali: perché queste documentano un determinato comportamento, un certo modo di agire, forniscono tutti gli elementi per un'obiettiva valutazione dei fatti. Appunto sull'esame delle prove processuali è fondato il mio convincimento.

Il sottosegretario Pecoraro, chiamato a deporre innanzi alla Commissione inquirente, riferisce che l'onorevole De Martino, dopo aver parlato con il ministro Trabucchi, ebbe a comunicargli che la questione interessante la S.A.I.M. e la S.A.I.D. sarebbe stata esaminata nella seduta del consiglio di amministrazione che si sarebbe tenuta di lì a due giorni.

Considerate, onorevoli colleghi, anche gli aspetti psicologici della questione. Guardate, non vorrei essere eccessivamente fiscale dal punto di vista accusatorio per quanto riguarda i termini (il 4 o l'8 di agosto non ha importanza): posso anche convenire che, quando una domanda viene accettata dal ministro, si possa fare tutto in un tempo più breve di quello che richiede la burocrazia normale.

Non è questo il lato che mi preoccupa. Come modestissimo avvocato, ai fini dell'architettura di un fatto che ritengo delittuoso, quello che mi preoccupa è il comportamento, più che successivo, anche precedente al perfezionamento di quel documento che costituisce, rimanendo all'atto di accusa e non tenendo conto della successione dei fatti che ci conduce all'11 aprile del 1963, il momento in cui si perfeziona il reato, cioè la famosa lettera del 10 gennaio 1962.

Dunque, l'onorevole Pecoraro ha detto che, due giorni dopo la visita dell'onorevole Carmine De Martino al ministro Trabucchi, si era decisa la convocazione del consiglio di amministrazione. È strano, il senatore Trabucchi non ha aspettato un giorno di più; non si poteva aspettare che passassero quindici giorni o anche di più? La presenza quindi dell'onorevole Carmine De Martino e il suo avvicinamento al senatore Trabucchi non soltanto sono indicativi per la pattuizione, ma in quel momento sono indicativi per la consacrazione falsamente legittima di una pattuizione che si voleva contrattuale, e cioè del gioco della coltivazione e della importazione del tabacco, come poi vedremo.

Il senatore Pecoraro dice di avere parlato più volte con il ministro, il quale gli aveva mostrato il parere dell'onorevole Resta. Il ministro aveva il parere dell'onorevole Resta e lo mostra al sottosegretario senatore Pecoraro. Perché? Evidentemente il senatore Pecoraro doveva avere nutrito e forse anche manifestato qualche dubbio al senatore Trabucchi, se il ministro si affrettava a legittimare la sua decisione, con un parere sia pure rispettabile, ma privato, quale quello dell'onorevole Resta.

Dinanzi alla Commissione inquirente il senatore Pecoraro afferma poi: « Ebbi l'impressione che egli non lo avesse nemmeno letto, avendo già deciso in un certo senso ». Quando cioè si sostiene da parte dei molti difensori che la decisione del senatore Trabucchi si matura su un piano di consulenza, su un piano di richiesta di giudizi tecnici, questo appare non vero, perché è smentito dal sottose-

gretario Pecoraro, il quale afferma di avere avuto l'impressione che l'onorevole Trabucchi non avesse nemmeno letto il parere dell'onorevole Resta.

Nella prova testimoniale raccolta dalla Commissione arriviamo quindi ad un personaggio veramente tipico di questo processo, un personaggio il quale si sente più portato verso una posizione difensiva del ministro che verso la sua posizione di origine, che è quella di un membro del Consiglio di Stato: si tratta del capo di gabinetto del ministro, dottor Tozzi, consigliere di Stato.

Il dottor Tozzi, con una frase veramente significativa — che sta a rappresentare la faciloneria con la quale venivano affrontati i problemi giuridici, quei problemi giuridici che hanno appassionato il Parlamento e sui quali sono state impostate le ragioni giuridiche del senatore Trabucchi attraverso l'onorevole voce degli onorevoli Bettiol, Dell'Andro, Bosco e Alessi — afferma che la questione giuridica « a lume di naso » venne accantonata perché era già risolta in anticipo: bisognava perciò che il consiglio di amministrazione si esprimesse soltanto sui motivi di ordine tecnico e non di ordine giuridico.

Poi vi è un coro di voci. Vi è il professor Albertario, il quale ripete che non si trattò di perplessità, così come appare dal verbale, ma che il ministro aveva esonerato tutti i consiglieri dall'esprimere ogni parere giuridico.

Vi è ancora il professor Vittorio Cavallari. Chi è costui? È l'amico più intimo del senatore Trabucchi, un professore di università, docente di storia del diritto italiano, il quale non so quanta competenza abbia in questa materia, in quale misura possa partecipare ad influenzare giuridicamente, in maniera positiva, le decisioni del consiglio di amministrazione. Questi venne chiamato dalla sua città, dove svolgeva tranquillamente la propria attività, e il ministro direttamente lo « incluse » (queste le parole pronunciate dall'interessato) « nel consiglio di amministrazione », anche se non se ne intendeva. In altre parole, il professor Cavallari dice: io di questi argomenti non mi interessò, però ci sto. Ma — obiettiamo — a che titolo? Visto che ho iniziato con il manifestare una specie di solidarietà umana nei confronti del senatore Trabucchi (che è stato sfortunato a paragonare di altri colleghi di Governo i quali avrebbero potuto benissimo trovarsi nelle sue stesse condizioni), visto che vi è questa solidarietà umana, vorrei che il senatore Trabucchi, nel momento in cui parlerà, preci-

sasse quali sono stati i motivi personali, tecnici, umani, morali che lo hanno spinto ad inserire il professor Cavallari nel consiglio di amministrazione.

Il professor Cavallari afferma anche: guardate che il ministro « mi disse che Cova era un bravissimo organizzatore, un bravissimo venditore, un bravissimo industriale, ma privo di sensibilità »; sicché il professor Cavallari stava in quel consiglio d'amministrazione per sopperire, per complementare (per usare una parola ricorrente in questo processo) l'insensibilità e la povertà di nozioni giuridiche del dottor Cova.

Ma che cosa significa « sensibilità »? Onorevole Dell'Andro, faccia questo esame, che non ha fatto nella relazione, in quanto non può dire che nella relazione vi sia una diagnosi di queste posizioni personali dei testimoni. Quando il professor Cavallari parla di « sensibilità », che cosa vuol significare? Che era stato introdotto nel consiglio di amministrazione da parte del senatore Trabucchi perché doveva manifestare una certa sensibilità a complemento dell'insensibilità del dottor Cova? (*Commenti a destra*).

Vi è inoltre il dottor Ettore Donatone, il quale conferma la reazione di tutti i membri del consiglio d'amministrazione.

Sentiamo l'avvocato Inglese, primo avvocato dello Stato (il cui posto fu poi preso dall'avvocato Arias), il quale afferma: « La cosa ci apparve subito contraria... ». Aveva ragione questa mattina l'onorevole Pacciardi quando, sia pure sfumando la situazione processuale, diceva che certe cose si sentono. Infatti, per coloro che sono abituati a leggere i processi, si sente anche prima di approfondirli se vi è un'aria di disagio, se vi è qualche cosa di spiacevole, di sconcertante attorno al clima processuale. Qui si sentiva questo clima sconcertante e di esso si rende interprete l'avvocato Inglese. Notate: in largo senso uno di quei magistrati, cui ha fatto allusione questa mattina l'onorevole Gagliardi, che non esitano a condannare sul piano della disciplina persone o colleghi della loro stessa categoria quando ritengono che abbiano sbagliato! (*Interruzioni al centro*). Per intenderci: l'onorevole Gagliardi questa mattina ha detto bene o male del Consiglio superiore della magistratura? A mio avviso, ha detto bene; oppure non avete udito, onorevoli colleghi, la lettura della decisione di quell'alto consesso. Nella decisione del Consiglio superiore della magistratura vi era una censura in linea di fatto alle azioni compiute dal procuratore della Repubblica di Reggio

Emilia e una esclusione, come motivo di coscienza, in ordine alla colpevolezza. Io ora cerco di comparare la posizione di giustizia e di obiettività di quei giudici alla persona fisica, psicologica, spirituale dell'avvocato Inglese. Il quale avvocato, appartenente a questa categoria di magistrati (non lo potete negare, perché tutto è scritto negli atti del processo), dice: « Insomma, l'impressione era che si volesse favorire un gruppo unico di concessionari ». E questo lo dice un avvocato che è un esperto di queste questioni, un avvocato dello Stato il quale non è, come il comune testimone, legato alla pura materialità dei fatti, ma involontariamente attribuisce ai fatti stessi quella colorazione di coscienza che scaturisce da una sua valutazione giuridica.

E poi, il presidente della Commissione che dirigeva l'interrogatorio, perché, quando l'avvocato Inglese ha pronunciato quella frase, non ha ritenuto di opporsi? Se la frase fosse stata sconveniente dal punto di vista dell'ortodossia istruttoria, avrebbe dovuto impedire che fosse messa a verbale, poiché le impressioni non possono essere verbalizzate. L'ha fatta verbalizzare, invece, dimostrando obiettività e precisa coscienza dei propri doveri. In ogni modo quella frase è assunta a verbale: una impressione che scaturisce da un fatto, evidentemente.

E passiamo al dottor Carlo Marzano, ragioniere generale dello Stato: il quale conferma che nella riunione del consiglio di amministrazione dei monopoli « si ebbe l'impressione che si trattasse più di un'informativa che di una richiesta formale di parere », e aggiunge che l'atteggiamento del consiglio non fu tanto di perplessità, quanto di reazione.

Udite, onorevoli signori che vi interessate a questo processo e da qui a poco sarete chiamati ad esprimere un giudizio: il ragioniere dello Stato dice che la perplessità di cui al verbale era una perplessità giuridica riferibile alla configurazione del reato di contrabbando. Qui si parla di reato di contrabbando continuamente, da parte dei testimoni, altro che di articolo 323 del codice penale! Le azioni, del resto, sono le stesse: e nessun giurista, sia pure il più esimio e il più dotto, potrebbe contestare che i fatti e le azioni che hanno in un primo momento condotto a promuovere l'azione penale per peculato o per contrabbando e da cui è poi emersa, come valvola di sicurezza o scappatoia giuridica, l'ipotesi di cui all'articolo 323, non siano gli stessi che giustificano, in astratto per lo meno, la contestazione di tutte queste violazioni di legge.

Ancora: dottor Vito Quarenghi. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Manco aveva promesso di essere breve e, se si è dilungato, ciò è in parte dovuto alle interruzioni.

MANCO. La ringrazio, signor Presidente. Vorrei che i colleghi mi dessero atto del fatto che, lungo o corto che sia il mio intervento, mi attengo al tema, tralasciando anzi deliberatamente molte considerazioni giuridiche nel cui campo hanno arato, mi pare, un po' tutti, compresi i difensori del senatore Trabucchi; però la lettura delle prove testimoniali non possiamo evitarla. Se un avvocato di accusa non deve leggere quello che dicono i testimoni non so che cosa debba portare alla produzione di prove di carico perché si stabilisca la necessità di un rinvio a giudizio. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Le conoscerete voi, onorevoli colleghi, queste prove, altri non le conoscono. D'altra parte, sapeste quante cose conoscevamo tra quelle che sono state qui dette anche da giuristi sommi!

Dicevo: dottor Vito Quarenghi, il quale conferma le eccezioni che sono state sollevate in seno al consiglio di amministrazione. Ingegnere Pietro Angeloni, direttore centrale tecnico dei monopoli, il quale egualmente conferma. Così pure conferma il De Luise, vicedirettore generale tecnico. Dottor Giuseppe Gualdi, direttore centrale per i servizi dei sali e del chinino, parla non di perplessità, ma di contrarietà. Dottor Armando Milano, direttore centrale capo del personale, sostiene anch'egli che la convenzione era illegittima. Dottor Concezio Picini, vicedirettore generale amministrativo, considera illegittima la convenzione e aggiunge che anche la valutazione economica e sociale era negativa. Come lui, parla in un secondo momento dei prezzi, che dovevano essere stabiliti in rapporto ai prezzi italiani, il dottor Cova, il quale conferma e rafforza tutte le dichiarazioni che aveva già reso dinanzi al magistrato. E ancora: il dottor Vittorio Fenizia e il dottor Luigi Benincasa confermano quanto precede: il dottor Biagini conferma e aggiunge che non si poteva calcolare il danno o il vantaggio perché le disposizioni del ministro erano chiare ed il ministro era contrario a qualunque approfondimento giuridico. Questi funzionari, dunque, erano messi nelle condizioni di non poter nemmeno approfondire quello che è uno degli elementi sostanziali della *ratio* della legge, cioè l'eventuale danno o l'eventuale vantaggio, perché il ministro era tassativo nell'autonomia del suo giudizio. Il dottor Pasquale Budetta, presidente di quella famosa

commissione che aveva periziato il tabacco nel Messico consacrando la perizia in Italia, ricorda (e qui veramente *risum teneatis*) che il terzo perito aveva avuto una telefonata dall'Italia per continuare in un'operazione di perizia già interrotta e che perciò non si era ritenuto di firmare, chissà perché, per quale motivo. Delle due l'una: o si riceveva una telefonata dall'Italia di continuare la perizia e si stabiliva che questa era valida (e allora, perché non si doveva firmare nel Messico?); oppure si riteneva che non dovesse essere valida la perizia, e allora si veniva in Italia e quindi, dal punto di vista giuridico, quella perizia non era più come fatta nel Messico, ma era come fatta in Italia. L'ingegnere Luigi Avitabile, il secondo perito, interrogato dalla Commissione (non so da quale componente) su quali fossero le zone del Messico nelle quali ebbe a portarsi per fare questi accertamenti peritali, non ha saputo rispondere. Ricorderò ancora il dottor Pierluigi Cerboni e il dottor Renato De Martino, l'interessato, il quale dice di nulla sapere nemmeno lui del parere dell'onorevole Resta, ma viene subito dopo smentito dal dottor Dini, il rappresentante della società S.A.I.M., il quale afferma che il dottor De Martino conosceva il parere dell'onorevole Resta; e infine ricorderò l'avvocato Arias, del quale già ho parlato, il quale riconferma in maniera totale e abbondante tutte le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi al magistrato.

Conclusione: l'accusa ha prodotto le prove testimoniali necessarie, alla luce del concetto di bilanciamento di prove attorno alla esistenza o meno di un reato. Le prove testimoniali che sono state prodotte in questo processo, nella misura del 99,99 per cento, in uno con il rapporto di polizia — che non può essere invalidato se non è inficiato di falso, sia pure nella dialettica del libero convincimento del magistrato — stanno a suffragare un giudizio di colpevolezza. Il comportamento del senatore Trabucchi è stato un comportamento che ha architettato l'azione: si vedrà poi se essa sia stata delittuosa o no, ma si dia atto che questo comportamento ha architettato l'azione. Cominciamo a fissare il concerto dell'azione con coloro i quali, lo si presuma o no, possono averne tratto un certo interesse o un certo vantaggio. Quali sono state qui le dichiarazioni della difesa per quanto concerne le posizioni di dolo e le posizioni di esimente?

Prima di tutto, l'amnistia. L'amnistia copre certi reati commessi a tutto l'8 dicembre 1962; se dobbiamo stare alla contestazione,

onorevole Bettiol (e non possiamo non farlo, altrimenti saremmo giudici di merito), non dobbiamo preoccuparci dell'amnistia, perché la contestazione di cui all'ordine del giorno va al di là dei confini temporali previsti dall'amnistia. E poi da quando in qua il pubblico ministero si preoccupa di queste cose? E poi perché — lo ha detto lei stesso — privare l'onorevole Trabucchi della possibilità di invocare, anche se l'amnistia non è rinunciabile, l'applicazione dell'articolo 152 del codice di procedura penale? Per quale motivo? Per quale motivo privare anche il giudice di merito, la Corte costituzionale, della possibilità di applicare, di sua iniziativa, questo articolo? E per quale motivo dovremmo noi invocare oggi una soluzione di merito, una soluzione di accertamento, quando voi sapete che questa soluzione decidente del merito è preclusa al pubblico ministero per la sua attività istituzionale e per la sua ordinaria e naturale funzione?

Le esimenti. Poi le dirò io, onorevole Bettiol, quale è, forse, l'unica esimente possibile in questo processo. Ella ne ha fatto un cenno quando ha parlato di processi-purga, quando ha invitato a non politicizzare una situazione che è esclusivamente di ordine giudiziario: però si è preoccupato di affacciare la tesi dello stato di necessità o forse — non ho ben capito — la tesi dell'applicazione dell'articolo 51 del codice penale ai fini di prefigurare una situazione di forza maggiore che abbia determinato l'azione del ministro. Non mi soffermerò qui sulla legittimità o la illegittimità dell'azione, perché questo è un punto discusso e sul quale mi pare non possano esservi dubbi; voglio soltanto ricordare che la esimente dello stato di necessità o quella di cui all'articolo 51 del codice penale, relativa all'esercizio di un diritto o all'adempimento di un dovere, non sono applicabili a questo caso. Infatti, in che cosa sarebbe ravvisabile lo stato di necessità, nella specie? Nella questione della peronospora, una questione che in quel momento investiva di danno l'Italia, una questione che incombeva in maniera drammatica sull'Italia? Allora voi dovete dimostrare che una condotta antigiusuristica era l'unica condotta possibile. Perché, onorevole Bettiol, ella che è maestro di diritto m'insegna che il pubblico ufficiale, quando è sospinto da uno stato di necessità, è obbligato a scegliere le azioni che siano le meno lontane dalle norme del diritto, senza immediatamente portarsi verso la violazione giuridica.

Voi, allora, dovete provare che Trabucchi non aveva altre soluzioni, nemmeno quella di promuovere una nuova legge. Invero, se si adduce la possibilità di promuovere una nuova legge, si dimostra ancor più come il senatore Trabucchi abbia male affrontato il problema in linea di diritto, poiché questo problema ammetteva appunto una soluzione legislativa, che gli avrebbe consentito di superare uno stato di necessità senza violare la legge: e infatti il ministro non avrebbe violato la legge, promuovendo una nuova legge che gli consentiva di fare quello che ha fatto.

La questione giuridica è chiusa, non vi è scappatoia. Mi è stato riferito che il senatore Alessi, che non ho avuto la fortuna di ascoltare stamane, ha svolto una considerazione sull'esistenza di una terza soluzione. Ma l'alternativa alla soluzione giuridica è sempre una soluzione antigiusuristica, o una soluzione approssimativamente antigiusuristica, o una soluzione approssimativamente giuridica. È questo probabilmente quello che vuol dire Trabucchi quando dice di essere andato al di là della legge. Ma nel gioco delle soluzioni il soggetto deve avere la capacità di scelta; altrimenti qui vi è una presunzione di inganno e di frode per lo meno nella scelta delle soluzioni le più lontane dalla legge; il soggetto deve avere la capacità di scegliere la soluzione che lo tragga fuori dallo stato di necessità in una situazione la più prossima alla norma di legge.

Qual è, invece, lo stato di necessità nel quale si è trovato il senatore Trabucchi? Questa, forse, è una esimente. Lo stato di necessità costituito da una situazione, da un clima generale che si sono formati nel paese, cioè, signori giuristi del Parlamento, una specie di interpretazione delle norme ad uso e consumo del momento: una interpretazione la cui modernità e la cui esigenza sostengono coloro i quali vorrebbero tutelare la legge al di fuori dei confini della legge, trascinando la situazione politica e morale dello Stato al di fuori dei confini della legge. Si vedano gli episodi precedenti al caso Trabucchi dei quali ci siamo interessati. Se ritenete che il paese abbia oggi raggiunto una maturazione tale di intendimenti sul piano morale e giuridico che debba staccarsi, svincolarsi dall'unico presidio costituito dalla norma scritta, per fare di questa una norma che si acconci agli interessi di gruppo o di persone, per codificare con questo nuovo sistema sulla base di questo nuovo comportamento di gruppi, di categorie, di classi e di

persone, per legiferare in questa maniera, allora date pure l'esimente al senatore Trabucchi, il quale non ha fatto nulla di diverso da quello che hanno fatto altri ministri, che qui non sono comparsi come inquisiti, o da quello che hanno fatto altri dirigenti della cosa pubblica, che hanno avuto la fortuna, che egli non ha avuto, di non comparire dinanzi al Parlamento.

Ma io mi rifiuto di pensare che il Parlamento, con il concedere questo tipo di esimente al senatore Trabucchi, voglia stabilire da questo momento in poi che ormai il paese, il diritto, la legge e la morale debbano essere stracciati: non valgono più e possono venire calpestati. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tanassi. Ne ha facoltà.

TANASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzi signori giudici (così vi chiamo perché tali siete, né saprei trovare un più alto appellativo), non farò un discorso, ma solo una breve dichiarazione. L'affare Trabucchi è un caso giudiziario che deve venire risolto secondo le regole del diritto e secondo le esigenze profonde della giustizia. Le implicazioni politiche del caso sono evidenti, ma esse non possono in alcun modo distrarci dal nostro dovere, che è quello di esaminare gli elementi di accusa serenamente, oggettivamente, senza prevenzioni, senza fini secondari diversi dall'accertamento della eventuale responsabilità penale dell'uomo che siamo chiamati a giudicare.

Le nostre responsabilità politiche saranno tanto meglio salvaguardate ed il nostro impegno verso i nostri rispettivi partiti e verso le istituzioni democratiche e repubblicane sarà tanto meglio adempiuto quanto più daremo al popolo italiano la dimostrazione di esserci condotti come giudici imparziali e non come uomini di partito volti a nascondere una colpa o a speculare su un'accusa qualsiasi per colpire il regime democratico.

A tale regola, che ci sembra senza dubbio la migliore, anzi l'unica corrispondente alla legge morale, i gruppi parlamentari del nostro partito si sono spontaneamente e, direi, naturalmente confortati quando hanno detto che ogni singolo componente avrebbe dovuto risolversi secondo il proprio libero convincimento dopo aver studiato il caso e interrogato la propria coscienza.

Altri gruppi hanno ripetuto la stessa cosa, ma è difficile far credito ad un'affermazione di libertà di coscienza quando si vedono poi gruppi interi schierarsi disciplinatamente,

massicciamente e senza alcuna eccezione individuale per l'innocenza l'uno, per la colpevolezza l'altro.

Nel nostro partito nessuno ha ricevuto una parola d'ordine e ciascuno decide da solo, secondo una libera valutazione della serietà e fondatezza delle accuse.

Ci è spiaciuto sentire in quest'aula dichiarazioni che praticamente impegnavano interi gruppi, quasi che la responsabilità penale di un uomo per un reato comune fosse questione di Governo o di opposizione, di maggioranza o di minoranza politica. Non attendetevi alcuna dichiarazione di questo tipo dal presidente del gruppo del partito socialista democratico italiano. I nostri parlamentari voteranno ciascuno secondo il proprio personale convincimento. Mi sembra tuttavia doveroso esprimere alcuni concetti che non pregiudicano affatto il voto di merito. (*Proteste a destra — Interruzione del deputato Roberti*).

SPONZIELLO. Nessuno qui ha parlato a nome del proprio gruppo.

TANASSI. La vicenda Trabucchi, a parte l'eventuale responsabilità penale, della cui esistenza ognuno di noi giudicherà liberamente secondo coscienza, dimostra una sorta di lassismo amministrativo, una tendenza a passare sopra i regolamenti, una faciloneria nel governo della cosa pubblica, che possono dare adito a sospetti che il nostro partito condanna con tutte le proprie forze. Può darsi che leggi antiquate, se non talvolta addirittura assurde, appesantiscano la nostra amministrazione e rendano tarda ed inefficiente la macchina burocratica. Ebbene, dobbiamo sostituire queste leggi con un sistema di controlli più moderni e più agili, ma nell'attesa non ci possiamo permettere di violarle né di eluderle.

Quanto alla procedura speciale che ci tiene qui convocati, noi siamo in genere avversi ad ogni tipo di privilegio di foro. Già una quindicina di anni fa uno studioso, che per avventura è anche membro del nostro partito e collega parlamentare, scriveva che la competenza speciale nei reati ministeriali doveva limitarsi ai reati oggettivamente politici e cioè a quelli previsti dal titolo I, libro II, del codice penale. In questa opinione convenivano poi illustri giuristi, penalisti e costituzionalisti, e ne vediamo oggi più che mai la fondatezza.

È giusto che un ministro sia posto in stato di accusa da un'Assemblea squisitamente politica, come il Parlamento in seduta comune, quando si tratta di un reato politico, cioè di un delitto contro la personalità dello Stato o

contro i diritti politici dei cittadini. È invece discutibile l'opportunità che sia sottratto alla giustizia comune un ministro che abbia commesso un reato comune. Nel nostro caso forse sarebbe stato meglio per tutti, a cominciare dal senatore Trabucchi, se l'accusa contro di lui fosse stata esaminata dai magistrati ordinari nel clima severo delle aule giudiziarie, anziché nel clima arroventato delle polemiche di parte. Molte storture, molte faziose speculazioni, molte offese al diritto, molte ferite alla verità, alla dignità delle persone e degli istituti si sarebbero forse evitate!

Su entrambi i punti ai quali ho fatto cenno il partito socialista democratico italiano conta di tornare con un'azione politica riformatrice, la cui urgenza si fa ogni giorno più evidente. Intanto dobbiamo decidere se esistono gli elementi per porre in stato di accusa il senatore Trabucchi nominando i commissari per sostenere l'accusa davanti alla Corte costituzionale. È un problema grave, ma non è un problema politico, e lo risolveremo bene soltanto se sapremo veramente essere giudici indipendenti da ogni forza e da ogni suggestione che non siano l'imperativo della legge e la voce della coscienza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Trabucchi. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI (*Segni di attenzione*). Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevoli senatori, ho chiesto di parlare in questa Assemblea convinto di adempiere il dovere di rendere conto, in sede legittima, dell'opera che ho svolto come ministro. Ritengo di esprimere così il mio rispetto profondo, sostanziale e non soltanto formale, al Parlamento e alla opinione pubblica.

Vi prego di ascoltarmi con pazienza anche se alcune delle cose che dovrò dire potranno trovarvi non consenzienti; mancherei ad un preciso dovere ove, per falso riguardo, o per falsa modestia, rinunziassi a dire la mia parola meditata e convinta.

Sento di potermi presentare al giudizio del Parlamento con la viva speranza che la mia voce genuina, sgorgante dall'animo, possa giungere anche a quanti conoscono la mia vita e la vita della mia famiglia, a quanti hanno lavorato con me o accanto ai quali io ho lavorato e che non sanno rendersi conto del come io possa essere considerato un dispenditore anziché un difensore del pubblico denaro.

Ho diritto di parlare al Parlamento perché al Parlamento appartengo, e di parlarvi non

da accusato che si difende, ma da ex ministro che espone il suo operato.

I miei colleghi del Senato, di qualunque parte, che mi conoscono meglio degli onorevoli deputati, sanno che io non ho nascosto mai la mia opinione, che io non potrò mai nascondere la verità, anche se questa si rivolgesse, in ipotesi, contro di me. Come cristiano e come cittadino, prima ancora che come parlamentare, conosco il dovere di dire sì al sì e no al no: aggiungo che, per me, dire ciò che penso con assoluta sincerità è bisogno irresistibile.

Questa mia posizione istintiva, prima che spirituale, ha reso più grave e più cocente il mio dolore nel vedermi sospettato di un reato che implica la volontà di favorire con mezzi illegali e quasi subdolamente due società commerciali, o i loro titolari.

Non è assolutamente vero.

A tutti coloro che mi hanno chiesto perché non ho domandato direttamente io di discutere la vicenda del famoso tabacco messicano in questa Assemblea, sottoscrivendo io stesso il mio atto di accusa, devo rispondere proprio in questi termini: non ho mai pensato di sottoscrivere, non potrò mai assolutamente sottoscrivere un atto di accusa, anche soltanto formale, perché ciò significherebbe tradire il mio buon nome, quel nome che io, invece, ho il dovere di difendere, per me, per la mia famiglia, per il partito al quale ho l'onore di appartenere, per la società. Ma ancora non intendo, neanche formalmente, accusarmi di un parzialismo che non ho mai avuto.

In questa vicenda vorrei raccomandare che, pur se è facile esser presi dai tatticismi, dalle abilità dialettiche o sofistiche e dagli interessi di parte, non si dimentichi la cosa essenziale: che si tratta di giudicare un uomo; questo uomo.

A questo punto debbo rispondere anche a quanti mi accusano di non aver agevolato le decisioni del Parlamento, chiedendo io stesso il rinvio dinanzi alla Corte costituzionale. Il mio pensiero su questo punto è ben preciso.

In primo luogo, per giungere alla Corte costituzionale, avrei dovuto domandare al Parlamento di ritenermi colpevole di reati che so di non aver commesso; avrei dovuto chiedere al Parlamento di affermare come veri, o probabilmente veri, fatti che veri non sono. Ciò sarebbe offensivo alla coscienza di tutti.

In secondo luogo, mi sarebbe sembrato ugualmente offensivo porgere al Parlamento

motivo di evitare l'approfondito esame del caso, esame che esso sente viceversa di dover effettuare in tutta la sua completezza, con il senso di responsabilità che gli è proprio, acuito dalla singolarità della decisione.

In terzo luogo, l'iniziativa, consigliatami o attesa, sarebbe stata certamente espressione di iattanza e di ipocrisia insieme, il che ripugna al mio temperamento e mi avrebbe poi impedito — senza una patente contraddizione — di adempiere il mio dovere di esporvi, in tutta verità e coscienza, le ragioni e gli effetti del mio operato.

Infine — lasciate che ve lo dica — mi ha rafforzato in questa condotta la presunzione che l'amnistia intervenuta mi lascerebbe — o quanto meno rischierebbe di lasciarmi — sotto il peso del giudizio sfavorevole del Parlamento per l'impossibilità della Corte costituzionale — a mio modo di vedere certa, ma in ogni caso molto probabile — di esaminare il merito e di applicare l'articolo 152 del codice penale contro il parere di almeno 476 parlamentari.

Dopo questa premessa, eccomi ai fatti, per esporre ordinatamente i quali ritengo conveniente ripartire l'esame sotto tre aspetti: 1) i moventi della mia determinazione; 2) i termini della questione di legittimità da me considerati; 3) gli effetti della mia determinazione rispetto al pubblico erario.

Sotto il primo aspetto, la relazione della Commissione inquirente e quella dell'onorevole Dell'Andro hanno posto bene in luce quale fosse, alla fine del 1961, la situazione delle coltivazioni del tabacco sul territorio nazionale a seguito dell'infestione della peronospora tabacina.

Bisogna aver vissuto quei giorni nelle nostre province per comprendere oggi la situazione di allora: dalla sera alla mattina, il raccolto di interi appezzamenti risultava completamente distrutto: fumigazioni, applicazioni di anticrittogamici, interventi costosissimi e ripetuti con atomizzatori speciali dimostravansi inutili. Chiamato dai parlamentari e dagli amministratori delle province danneggiate a visitare le coltivazioni nel Trentino, nelle Puglie e particolarmente nella zona di Lecce, mi sono trovato di fronte ad una situazione veramente disastrosa: piccole famiglie di coltivatori diretti con poche foglioline di tabacco infilate ad insecchire davanti la casa e con tutto il rimanente del prodotto perduto, parevano veramente ridotte alla disperazione.

In generale si riteneva che non vi fosse più da sperare per la ripresa delle coltivazioni; perché ogni cura si era dimostrata vana.

Il problema che ne risultava era triplice: come aiutare i coltivatori, come provvedere a combattere il flagello, come evitare che popolazioni tradizionalmente dedicate alla tabacchicoltura ed operai tradizionalmente impiegati nella lavorazione della foglia verde o secca passassero definitivamente ad altre attività o andassero ad alimentare le normali correnti emigratorie abbandonando le province maggiormente colpite.

Tutto questo accadeva agli inizi del periodo di applicazione del mercato comune europeo, quando da un lato si prevedeva che, presto o tardi, sarebbe stata impedita la politica protettiva della coltivazione del tabacco, riconosciuta, per molte qualità di prodotto, assolutamente antieconomica, e dall'altro si cominciava a parlare della importazione dei tabacchi lavorati.

In quei giorni i tecnici stessi erano smarriti: il direttore generale dei monopoli si buttò a corpo morto sull'idea dell'introduzione di tabacco proveniente da ibridazione con ceppi di origine australiana; furono consigliati da altri tentativi per la disinfezione dei semenzai; si cercarono prodotti curativi. Ma di nessuno sperato rimedio appariva sicuro il risultato. Intanto il Parlamento votava fondi speciali per interventi assistenziali e per ricerche tecnico-scientifiche.

Fu allora che alcune società meridionali, con le quali non avevo mai avuto rapporto alcuno, né diretto né indiretto, presentarono l'istanza di poter consegnare al monopolio il tabacco che esse, utilizzando la loro organizzazione tecnica, avrebbero coltivato all'estero, negli Stati dell'America centrale o nel Messico. La domanda mi fu illustrata dal defunto onorevole Carmine De Martino che, lo ripeto, non aveva mai avuto contatti di sorta con me, anche perché, sebbene come me iscritto alla democrazia cristiana, egli era deputato dal 1946 ed io sono senatore soltanto dal 1953. Mi prospettò da un lato il proposito di iniziare la coltivazione all'estero di tabacco da manifatturare poi in Italia, dall'altro quello di mantenere così in piedi in patria l'organizzazione tecnico-produttiva. Egli veniva dal Guatemala dove aveva fatto già degli studi.

Le due circostanze, da un lato l'infestione che minacciava di distruggere oltre che la produzione di tabacco anche l'organizzazione produttiva del settore, con gravi conseguenze economiche e sociali specialmente nell'Italia meridionale, ma anche in Umbria, nel Veneto, nel Trentino; dall'altro la necessità di surrogare la minore produzione nazionale con

acquisti da produttori esteri, mi convinsero a prendere in considerazione l'istanza che sottoposi al preliminare esame del direttore generale dei monopoli e, per gli aspetti giuridici, a quello del mio capo di gabinetto, consigliere di Stato.

Il direttore generale ravvisò degli ostacoli sostanziali, là dove il consigliere di Stato Tozzi, secondo valutazioni giuridiche che io stesso condivisi, ritenne che l'istanza rientrasse nel quadro delle norme vigenti in materia di concessioni speciali per la coltivazione da un lato, e di quelle concernenti l'acquisto di tabacchi esteri dall'altro.

Prima di chiudere su questo punto, debbo accennare anche alla artificiosa ricostruzione fatta riguardo al parere *pro veritate* del professor Resta. Non ho mai avuto occasione di conoscere tale parere, che fu poi invece esaminato, a dire della tributaria, dal capo di gabinetto del mio successore. Ma mi piace affermare, per la consueta sincerità, che se avessi avuto dei dubbi sulla legittimità di ciò che mi si proponeva, lo avrei letto volentieri; ho dell'onorevole Resta, come amministrativista illustre ed esperto avvocato, la massima considerazione. È vero però che il parere non l'ho avuto e quindi non l'ho letto; e così ogni argomentazione in proposito manca di base.

Nel secondo punto di questa mia esposizione, affronterò gli aspetti giuridici della mia determinazione. Qui mi preme anzitutto fissare definitivamente il movente della mia decisione; che sorse da questo semplice ragionamento: la previsione più accreditata dei tecnici indicava un lungo periodo di impossibilità o di estrema difficoltà della coltivazione in patria del tabacco; ciò avrebbe portato l'amministrazione alla mercé dei gruppi esteri monopolistici, i quali, prima ancora della iniziativa De Martino, si erano fatti avanti con offerte a prezzi superiori a quelli poi realizzati dalle nostre società. Era inoltre da prevedere un progressivo rialzo dei prezzi correlativo al calo crescente della produzione nostra ed europea (nel 1962, il rialzo infatti fu del 25 per cento). Sembrava, quindi, prudente, per condizionare quei gruppi monopolistici di cui ho detto, incoraggiare i nostri produttori alla coltivazione all'estero. Ma per far ciò, ossia per consentire loro di affrontare le spese della nuova organizzazione produttiva, occorreva assicurare loro l'acquisto della merce per un periodo che fu stimato congruo dai tecnici, e così fissato da me, in cinque anni. L'impegno quinquennale del monopolio per l'acquisto non alterava però l'equilibrio contrattuale fra le parti, giacché il monopolio, imponendo la clau-

sola che il prezzo del tabacco coltivato all'estero corrispondesse al prezzo di quello coltivato in patria da esso determinato di anno in anno, si riservava in effetti il governo dell'aspetto economico del contratto.

Esaminiamo ora gli aspetti giuridici della mia determinazione, aspetti che coinvolgono la questione della legittimità.

I rilievi si possono riassumere così: non avrei promosso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato; non avrei promosso il parere, obbligatorio, anche se non vincolante, del consiglio di amministrazione dei monopoli; avrei disatteso il parere del direttore generale e dei membri del consiglio di amministrazione che ritenevano impossibile il provvedimento senza una modifica della legge; avrei emanato il provvedimento violando competenze e regole formali.

Sul primo rilievo, che ha fornito materia di severo richiamo da parte dell'onorevole Zappa e dell'onorevole Cocco Ortu poco fa, desidero ricordare che, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, il parere del Consiglio di Stato è sostituito ad ogni effetto da quello del consiglio di amministrazione dell'azienda; su questo punto direzione generale, consiglio di amministrazione e organi burocratici in genere sono stati e sono concordi.

Sul secondo rilievo (soltanto per ricordarlo, ripeto: si dice che non avrei promosso il parere, obbligatorio anche se non vincolante, del consiglio di amministrazione dei monopoli sulla legittimità del provvedimento richiesto) si può tranquillamente affermare, che sia pure in forma non propria — del resto nessuna disposizione di legge prescrive una forma sacramentale — il parere sulla legittimità dell'atto è stato dato con il breve appunto del direttore generale e con i giudizi singolarmente espressi, seppure non richiesti, da tutti i membri del consiglio di amministrazione, come hanno dettagliatamente e diligentemente riferito il senatore Terracini e testé, se non erro, l'onorevole Manco.

Quei pareri furono concordi, è vero, nel ritenere che il provvedimento non potesse essere adottato senza una modifica della legge; ma che essi siano stati dati non si può negare nel momento stesso in cui si invocano e si citano per asserire che io li avrei ingiustamente tenuti in non cale.

Solo dopo ampia discussione sull'intero problema il sottosegretario Pecoraro invitò i componenti il consiglio ad esprimere il loro

avviso e a dare i loro suggerimenti sulla sostanza tecnico-amministrativa di ciò che si chiedeva, avvertendo che il ministro si riservava di esaminare e di risolvere definitivamente da sé la questione della cosiddetta legittimità.

Il consiglio, allora, che aveva già ampiamente discusso prima, ripeto, la questione generale, fornì i suggerimenti richiesti, che furono da me integralmente seguiti ed adottati con la lettera del 10 gennaio 1962 diretta alla amministrazione dei monopoli.

Siamo così al terzo rilievo, quello della legittimità sostanziale del provvedimento contestato col parere apodittico del direttore generale e dei membri del consiglio d'amministrazione. La legge consentiva o non consentiva il provvedimento da me adottato?

Io in verità non riesco a convincermi, e neppure vi riesco oggi, stante la mancanza di un qualsiasi divieto di legge, dell'esattezza delle tesi per cui il monopolio potrebbe direttamente acquistare il tabacco all'estero da ditte straniere, ma non lo potrebbe acquistare da ditte italiane, solo perché queste siano titolari di concessione di coltivatori in patria; né comprendo perché, di fronte alla necessità di assicurarci una produzione estera conforme alle esigenze delle nostre manifatture, non potesse essere fissato il prezzo di acquisto, anziché in relazione alle oscillazioni di mercato (dominato da pochi gruppi), in relazione al prezzo che il Ministero fissa per i tabacchi prodotti in Italia, quando questi non sono soggetti a prezzi politici e quindi ipoteticamente di favore, ma corrispondono in media a quelli internazionali e sono quindi esenti da ogni sospetto di favore.

Il capo di gabinetto dottor Tozzi, consigliere di Stato, dopo aver deliberato in una prima fase la materia (con quello che fu detto l'esame « a lume di naso »), ne approfondì lo studio e pervenne alla conclusione che il provvedimento fosse legittimo. « Una volta ammesso — disse nella sua deposizione — che la legge sui monopoli consente di acquistare tabacco all'estero prescindendo dalle formalità che tutti conoscono, l'amministrazione è tenuta ad attendere praticamente volta per volta che le sia consegnato il tabacco oppure può fare dei contratti di fornitura in anticipo? Questo era il problema giuridico ».

E il problema è stato risolto nel senso ovvio che si potessero e si possono tuttora fare contratti di acquisto in anticipo senza necessità di modificare la legge.

Il senatore Terracini ed altri (anche l'onorevole Manco qualche minuto fa) hanno ironizzato sul parere del dottor Tozzi riguardante il punto veramente centrale e sostanziale della controversia; ma oggi quel parere è in sostanza convalidato dal Consiglio di Stato, oltre che dalla Commissione inquirente, e non v'è più nessuno, credo, neanche in quest'aula, che possa sostenere con argomenti validi che fosse necessaria la modificazione della legge per adottare il provvedimento.

In base alla lettera 10 gennaio 1962, che disponeva per il provvedimento e dava istruzioni perché si provvedesse ad eseguire la mia decisione da parte dell'amministrazione dei monopoli — e lo disponeva sulla base rigorosa dei suggerimenti espressi dal consiglio d'amministrazione — ogni questione relativa all'esecuzione (stipulazione di un contratto, concessione aggiuntiva, decreto o non decreto ed altre formalità) rientrava nella competenza degli organi aziendali burocratici. Non è dovuto ad iniziativa del ministro, dunque, se la direzione generale del monopolio, anziché provvedere a quelle formalità che oggi alcuni stimano necessarie (come per esempio l'intervento dell'ufficio acquisti), ritenne di considerare perfezionata la convenzione con la semplice accettazione delle due ditte scritta in calce alla lettera del ministro e inviata alla direzione, la quale pure aveva chiesto questa accettazione, ma evidentemente come base per una stipulazione ulteriore.

Su questo punto è bene ricordare che la mia lettera così concludeva: « La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari che non siano specificatamente indicati ma dei quali essa ravvisi la necessità, purché non modifichino la sostanza della presente ». E che si sia trattato di una semplice lettera alla direzione generale è provato dalle istruzioni che si davano anche agli effetti di altri eventuali contratti. Non può farsi carico al ministro se la direzione non ravvisò necessaria l'osservanza di quelle particolari forme che oggi alcuni ritengono essenziali.

Ma sono poi sicuramente fondati i rilievi formali che oggi si sollevano?

Sulla questione della competenza è davvero certo che l'ufficio acquisti (un ufficio burocratico, senza personalità giuridica ed autonomia che non sia quella rappresentativa del monopolio) possedesse l'esclusiva nella stipulazione dei contratti? E qui vi lascio pensare se poi fosse almeno opportuno sanzionare questa esclusiva.

A me pare che esattamente la Commissione inquirente abbia affermato che, almeno dal

punto di vista soggettivo, il ministro poteva ritenersi, come capo dell'amministrazione, autorizzato a un acquisto diretto senza necessità di passare per un determinato ufficio dell'amministrazione del monopolio (quasi una specie di monopolio nel monopolio).

Non mi pare dubbio che il ministro, capo dell'amministrazione, possa in qualsiasi momento surrogarsi agli organi da lui dipendenti, avvalendosi sempre, si noti, degli esperti tecnici nell'ordine esecutivo.

Né si dica che se il contratto fosse stato stipulato dall'ufficio acquisti, necessitando di un decreto ministeriale di approvazione, sarebbe passato sotto il controllo della Corte dei conti.

L'ufficio acquisti opera certamente e costantemente nel campo dell'articolo 10 della legge di contabilità generale dello Stato, ossia al di fuori del controllo della Corte, e assolutamente mai (dico assolutamente mai, e nella sala della Lupa vi sono i documenti) i contratti stipulati dall'ufficio acquisti di tabacco estero furono approvati con decreto ministeriale; mentre d'altro canto è risaputo che sulle altre operazioni del monopolio il controllo della Corte dei conti è successivo e non preventivo.

Se da qualcuno si dubita ora che l'articolo 10 della legge di contabilità generale (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) fosse applicabile al caso, ricordo che l'articolo 10 esclude le solite formalità della legge di contabilità quando il monopolio procede ad acquistare direttamente il tabacco estero.

Si è discusso ampiamente sul significato dell'avverbio « direttamente »; ma si è caduti in errore quando si è voluto farlo coincidere con la frase « senza intermediari ». Bisogna chiarire: il divieto riguarda anzitutto sempre e soltanto la parte compratrice; è il monopolio di Stato che non si può far rappresentare da intermediari contrattuali. Quanto alla parte venditrice è chiaro che non si può pretendere che i monopoli evitino di acquistare da quei gruppi economici (normalmente statunitensi) che dominano tutto il mercato del tabacco americano, né si può concepire che il monopolio tratti con le cooperative iugoslave o bulgare quando è noto che i rapporti di *export-import* in quei territori sono regolati esclusivamente dallo Stato. Il « direttamente » implica soltanto, dunque, che non ci sia un intermediario che deliberi gli acquisti per conto del monopolio: questo deve trattare, invece, attraverso gli organi propri, con chiunque abbia la disponibilità del prodotto, sia italiano o panamense, americano o cinese, e quin-

di anche con la S.A.I.M. e con la S.A.I.D.; sulla base dell'articolo 10 la trattativa era possibile, purché queste società avessero, esse, la disponibilità del tabacco estero.

A questo punto devo osservare che se è esatta, come è indubbiamente esatta, l'applicazione dell'articolo 10 della legge di contabilità non vi era bisogno né di pareri di consigli di amministrazione o di consigli di Stato né di decreto ministeriale. Io vollen tuttavia il parere del consiglio di amministrazione e del direttore generale; e mentre disattesi quello giuridico, evidentemente errato, di fatto fornitomi, seguì punto per punto, con assoluta fedeltà, quello tecnico-amministrativo. Perché fu chiesto il parere tecnico? Perché il ministro doveva sapere se vi erano pericoli per le finanze e per gli interessi dello Stato. E tutte le cautele dettate dal consiglio furono, ripeto, scrupolosamente recepite nel provvedimento, nella loro formulazione dettagliata e completa.

Veniamo ora alla questione relativa alla necessità del così detto decreto di approvazione. Io sono ancora oggi convinto che il decreto ministeriale non dovesse emettersi poiché, come ho spiegato, si operava nell'ambito dell'articolo 10. Di diversa opinione è, per la verità, il Consiglio di Stato, ma il relativo parere fu circondato da tali perplessità e dubbi da non convincere appieno, come non convince l'interpretazione dichiaratamente restrittiva, ma a mio avviso restrittiva fino alla illogicità, che si vorrebbe dare al medesimo articolo.

Di parere contrario a quello del Consiglio di Stato è l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ritiene (come risulta dalla pagina 18 del parere che essa ha dato) che il ministro non possa approvare con suo decreto un proprio provvedimento.

Comunque la superfluità del decreto era di convinzione generale negli uffici del Ministero e dei monopoli, come risulta dalle seguenti considerazioni. Nella lettera del 10 gennaio (lettera e non contratto) avevo incaricato la direzione di provvedere a tutti quei particolari che ritenesse necessari. Ora io mi domando, e vi domando, onorevoli colleghi, se il dottor Cova, contrario al provvedimento (e così decisamente, come avete sentito), non avrebbe fatto subito appello all'esigenza del decreto ministeriale, se previsto, per provocare il sindacato della mia decisione da parte della Corte dei conti rifiutando intanto l'esecuzione di una disposizione non perfetta, e quindi ancora inefficace. D'altra parte potete pensare, onorevoli colleghi, che il ministro e i

suoi uffici, in caso di dubbio sulla necessità del decreto di approvazione, non avrebbero provveduto a questa regolarizzazione, in modo da perfezionare con la copertura formale il provvedimento e fugare ogni incertezza sulla sua validità? Si deve infatti tenere presente che i controlli, una volta rispettata la legittimità che si vorrebbe far consistere nella presenza di un decreto, non sarebbero mai intervenuti a modificare il merito, giudicato corrispondente agli interessi dello Stato dal consiglio di amministrazione, completamente conforme alle esigenze del momento, e che rientrava in modo assoluto nel potere discrezionale del ministro.

La verità è che la convinzione degli organi ministeriali e della stessa amministrazione dei monopoli fu sempre coerente nel ritenere che si dovesse applicare l'articolo 10 in tutta la sua estensione. Mi pare di poter dire dunque che se siamo in presenza oggi di pareri consultivi molteplici, talvolta contraddittori, nessuno dei quali si può presentare con la garanzia della infallibilità e tendenzialmente forse influenzati dalle circostanze successive all'insorgere della controversia e dall'opportunità di difendere l'interesse dello Stato, non si può proprio imputare al ministro una volontà illegittimità formale.

Siamo così giunti al punto che riguarda gli effetti della mia determinazione rispetto al pubblico erario. Sotto questo aspetto è d'uopo accertare se il complesso delle condizioni fatte alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. tornasse di vantaggio o di danno allo Stato e se, nel corso della esecuzione del contratto, siano partite da me iniziative tendenti a favorire illecitamente le ditte stesse.

Il complesso delle condizioni è ormai noto, ma mi sia consentito richiamare dati precisi risultanti dall'inchiesta fatta dalla Commissione parlamentare. Già poco tempo prima della mia decisione, e precisamente nell'ottobre 1961, l'amministrazione dei monopoli aveva prospettato la convenienza di acquistare all'estero tabacco Burley al prezzo f.o.b. Messico di lire 718,75 al quale corrispondeva, franco territorio nazionale, un prezzo calcolato di circa lire 803,75 per chilogrammo. Tra il maggio e il luglio 1962 l'amministrazione dei monopoli acquistò 7.771 quintali di tabacco Burley da produttori esteri (in aggiunta a quello acquistato in base alla mia decisione) pagandolo lire 654,60 al chilogrammo f.o.b. Messico, prezzo al quale corrispondeva, franco territorio nazionale, quello di lire 750,70 circa il chilogrammo; acquistò inoltre un'altra partita di 4.467 quintali, pagata lire

589,78 f.o.b. Messico, a cui corrispondeva, franco territorio nazionale, un prezzo di lire 686 al chilogrammo circa.

Cifre alla mano si vede dunque come il prezzo pagato ai produttori italiani sia stato complessivamente inferiore a quello degli acquisti da produttori stranieri. E la Commissione inquirente lo ha ben rilevato, dopo indagini complesse, approfondite e ripetute.

Rispetto al prezzo del tabacco Burley che l'amministrazione dei monopoli si proponeva di acquistare nell'ottobre 1961 (e che non comprò più in conseguenza della mia determinazione), il prezzo dei produttori italiani risultò inferiore di circa 109 lire al chilo; rispetto a quello della prima partita di 7.871 quintali acquistata nel 1962, il prezzo pagato ai produttori italiani risultò inferiore di lire 56 al chilo; soltanto per la seconda partita di 4.467 quintali acquistata nel 1962, il prezzo pagato ai produttori esteri fu lievemente inferiore (8 lire al chilo) al prezzo pagato ai produttori nazionali.

Risulta quindi evidente quanto ho detto, e cioè che per conseguenza della mia determinazione, l'amministrazione dei monopoli non soltanto non ha pagato più caro il tabacco Burley di cui aveva bisogno (tanto è vero che ha ritenuto necessario acquistarlo anche da produttori esteri, e in notevole quantità), ma ha realizzato invece una sensibile economia.

È bensì vero che nel settembre 1962 la ditta americana *Austin* (che aveva già venduto qualche mese prima 7.871 quintali di tabacco al monopolio) offrì anche un'altra partita ad un prezzo che, franco territorio nazionale, sarebbe risultato di 620 lire al chilogrammo, ma è altrettanto vero che la commissione tecnica dell'amministrazione che si recò in Messico ad esaminarla constatò che la qualità del tabacco offerta era difettosa.

La convenienza economica del contratto, non può quindi essere messa in dubbio, anche tenendo conto della partita del Bright di cui parlerò più innanzi. Tale convenienza sembra contestata dal rapporto della guardia di finanza che valuta in una perdita di 130 milioni il risultato delle operazioni contrattuali, ma lo stesso colonnello Oliva ammise nella dichiarazione testimoniale che la sua ricostruzione contabile si poggiava su basi ed informazioni presuntive ed incerte, mentre la Commissione inquirente ha potuto operare i suoi calcoli — che hanno accertato l'attivo complessivo di 40 milioni — sui documenti contrattuali forniti dal monopolio contenenti l'indicazione dei prezzi effettivamente pagati.

A questo punto è opportuno prendere però in esame le affermazioni del senatore Terracini e dell'onorevole Sponziello, i quali hanno osservato che il danno subito dallo Stato corrisponde ai 1.300 milioni che le ditte avrebbero guadagnato.

Non vi è chi non si accorga dell'assurdità del ragionamento. Anche se fosse esatta la cifra di guadagno indicata, che è stata invece calcolata partendo da un conto di cassa, questa riguarderebbe l'ampiezza di utili che le condizioni di produzione nel Messico consentono in anni felici, non il danno dello Stato, che in ogni caso è costretto ad acquistare da ditte — italiane od estere, poco importa — a un prezzo di mercato dominato dai grossi venditori.

Ho sentito infine criticare in quest'aula alcune clausole del contratto ed addebitarmi, inoltre, interventi vari sul medesimo, sempre a favore delle ditte. Le clausole criticate sono le seguenti: *a)* la garanzia di durata del contratto; *b)* la sicurezza del collocamento del prodotto; *c)* il prezzo legato alle tariffe interne; *d)* l'affidamento delle perizie alla commissione di stima del tabacco indigeno anziché a quelle degli acquisti all'estero.

Le prime due clausole corrispondono, come ho detto, all'esigenza evidente dell'economia del contratto, che tendeva ad assecondare un costoso esperimento di coltivazione all'estero, con metodi imposti dal monopolio, per dare prodotti accettabili dal monopolio stesso; un esperimento che nessuna ditta avrebbe potuto affrontare senza la garanzia di un minimo di durata e di almeno un parziale collocamento della merce. Debbo però ricordare che, quanto alla durata (e, del resto, anche quanto al numero delle ditte che ebbero la concessione: erano quattro e furono ridotte successivamente a due), non fu accolta l'istanza presentata, a nome delle concessionarie, dall'onorevole De Martino, ma fu seguita la proposta del consiglio d'amministrazione; per il collocamento, invece, la quantità di cui si garantì l'acquisto era correlativa alla produzione interna, di cui costituiva una integrazione che sarebbe stata via via decrescente in rapporto al possibile, ma non ancora accertato, aumento delle produzioni. Scomparendo la peronospora e riprendendo la normale produzione, il contratto si sarebbe esaurito da solo anche prima della scadenza.

A questo punto tengo a ribadire ciò che ho chiarito ieri: il provvedimento che ha autorizzato la sostituzione del rapporto produzione-integrazione con il rapporto conse-

gna-integrazione (cioè con la detrazione dal tabacco prodotto di quello esportato) fu preso in un periodo successivo alla mia gestione ministeriale.

Sulla clausola *c)* (prezzo interno) ripeto che si è considerato prudente legare il prezzo alla tariffa italiana per evitare i sensibili rialzi conseguenti al temuto espandersi della peronospora (come vi ho detto, nel 1962 si è trattato di un rialzo del 25 per cento) che si prevedevano sul mercato internazionale.

Quanto all'affidamento delle perizie (lettera *d)* alle commissioni di stima del tabacco indigeno, devo osservare che la clausola ha un carattere non di agevolazione, ma di maggiore severità essendo tali commissioni più idonee ad accertare la graduata qualificazione della merce, dovendo esse applicare severamente le norme interne sugli scarti, norme che non si possono applicare agli acquisti da ditte estere che presentano già in colli la loro merce. Nè è da dimenticare che delle commissioni per la stima del tabacco indigeno fa parte un rappresentante dell'associazione produttori italiani il quale era legittimamente interessato a badare che i produttori all'estero non avessero un trattamento diverso da quello che spettava ai produttori italiani.

Gli interventi posteriori di favoritismo attribuiti a me sono i seguenti: *a)* la registrazione della lettera come contratto avvenuta a Cava dei Tirreni, a tassa fissa; *b)* la sostituzione di una certa quantità di tabacco Bright al Burley; *c)* l'applicazione delle tariffe del 1961 al prodotto consegnato nel 1963; *d)* la concessione di permessi di esportazione; *e)* l'anticipazione del dazio doganale senza pattuizione di interesse; *f)* l'esonero delle ditte da I.G.E. e da imposta di conguaglio; *g)* la concessione di poter ripartire a volontà nel quinquennio il quantitativo di tabacco destinato ad integrare il minor raccolto del 1961.

I fatti di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* ossia i permessi di esportazione, la mancata pattuizione degli interessi e la mancata riscossione o la restituzione dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio meritano solo qualche precisazione. Il dottor Biagini, la cui deposizione è stata qui ricordata, ha dichiarato che i permessi di esportazione erano dati dal suo ufficio; la mancata pattuizione degli interessi e la mancata riscossione o la restituzione dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio corrispondono a provvedimenti al di fuori della competenza ministeriale. Se ne trattò in lettere delle direzioni generali ed io non ne conosco gli esatti termini né di esse posso comunque rispondere. Aggiungo che le anticipazioni do-